

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISCUOLO Anna - Presidente

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere

Dott. GIORGI Maria S. - rel. Consigliere

Dott. ROSATI Martino - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

e dalle parti civili:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 21/11/2018 della Corte d'appello di Messina;

Letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa GIORGI Maria Silvia;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dell'imputato e l'annullamento con rinvio della sentenza, con riguardo ai ricorsi delle parti civili, quanto alle statuizioni civili e alla liquidazione delle spese;

udito il Difensore dell'imputato, Avv. (OMISSIS) anche in sostituzione dell'Avv. (OMISSIS), che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Messina, con sentenza in data 26/05/2017, dichiarava (OMISSIS) responsabile del reato di maltrattamenti nei confronti della moglie (OMISSIS), avvenuti anche alla presenza dei figli e, esclusa la contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni due di reclusione oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili. L'imputato veniva assolto dal reato di minaccia aggravata commesso nei confronti della figlia (OMISSIS) per insussistenza del fatto.

Avverso detta sentenza proponevano appello l'imputato, il Procuratore Generale e le parti civili.

Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello del P.G. e delle parti civili, dichiarava l'imputato colpevole anche del reato di minaccia e, ritenuta la continuazione, rideterminava la pena in anni due e mesi quattro di reclusione. In accoglimento del gravame delle parti civili liquidava equitativamente il danno morale subito dalle medesime nella misura di Euro 15.000 a favore della moglie e di Euro 5.000 in favore di ciascuno dei figli, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. I difensori di (OMISSIS) hanno presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne hanno chiesto l'annullamento, con plurimi motivi di seguito sintetizzati:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di minaccia, poiche' la Corte: a) ha erroneamente qualificato come espressione intimidatoria un movimento equivoco degli occhi e delle mani, neppure ricaduto sotto la diretta percezione della persona offesa; b) ha condannato l'imputato, assolto in primo grado, fondando il giudizio su un diverso apprezzamento delle medesime fonti dichiarative senza rinnovarne l'assunzione; c) non ha considerato la minaccia come l'ultimo episodio dei maltrattamenti, in essi integrato ed assorbito;

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla rideterminazione della pena, avendo la Corte accolto il motivo di impugnazione del P.G., aumentando la pena irrogata dal primo giudice, senza tuttavia esplicitarne le ragioni;

2.3. violazione di legge, vizio di motivazione e mancata ammissione di una prova decisiva perche' la Corte: a) non ha fornito adeguata risposta ai motivi di appello riguardanti la ingiustificata limitazione da parte del Tribunale delle testimonianze presentate con la lista e la revoca dell'ordinanza ammissiva del teste (OMISSIS), sebbene non vi fosse stata acquiescenza della parte e le testimonianze fossero rilevanti per dimostrare che la conflittualita' familiare era connotata da situazioni contingenti di tipo economico; b) ha ritenuto superflua la testimonianza della baby sitter e non ha fornito adeguata risposta alla censura relativa alla mancata ammissione del teste (OMISSIS), conducente di autobus, sulla circostanza che la (OMISSIS) si recava da sola con l'autobus al lavoro;

2.4. erronea applicazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento della prova quanto alla qualificazione giuridica dei fatti come delitto di maltrattamenti, poiche': a) faceva difetto il requisito dell'abituallita' dei comportamenti vessatori, essendosi trattato di episodi isolati, dovuti a un progressivo deterioramento dei rapporti familiari per i frequenti dissidi su questioni economiche e organizzative; b) violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione circa la valutazione delle condotte tenute da (OMISSIS) dopo la riappacificazione dei coniugi avvenuta nel 2004, atteso che, sulla base delle testimonianze dei figli (OMISSIS) e (OMISSIS) e della stessa (OMISSIS), il coniuge si era astenuto dal porre in essere atti di violenza fisica, donde la carenza quantomeno dell'elemento soggettivo; c) non era stata adeguatamente valutata l'attendibilita' delle affermazioni della persona offesa, rimaste prive di riscontri estrinseci e connotate da inverosimiglianze e contraddizioni.

3. Hanno proposto ricorso anche le parti civili, denunciando:

- 3.1. violazione di legge in relazione al quantum del risarcimento liquidato in via equitativa, ma in misura esigua rispetto alla richiesta dei danneggiati;
- 3.2. violazione di legge in relazione all'importo liquidato a titolo di rifusione delle spese di difesa e assistenza delle parti civili relativamente al secondo grado di giudizio, poiché la Corte non ha tenuto conto degli importi dovuti ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 in relazione alle singole attività della fase e all'aumento per la presenza di più parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Per maggiore chiarezza espositiva i motivi di ricorso proposti dalla difesa dell'imputato vengono raggruppati e trattati nel seguente ordine: 2.3 (ammissione e revoca dei testi); 2.4 (maltrattamenti); 2.1 (minaccia); 2.2 (trattamento sanzionatorio).
2. Sono infondati i motivi sub 2.3 relativi alla limitazione della lista testimoniale e alla revoca di talune testimonianze.

L'assunto della mancata ammissione di una prova decisiva implica la previa verifica della decisività, ravvisabile allorché la prova, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero allorché la prova, in quanto non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323). Del resto, una volta illustrate le ragioni della revoca di una testimonianza (teste (OMISSIS)) e della superfluità della prova (sia per il teste revocato sia per quelli di cui non è stata disposta l'ammissione), la censura di mancata ammissione si risolve nella verifica della logicità e congruenza della motivazione correlata al materiale raccolto e valutato (Sez. 3, n. 13095 del 17/01/2017, S., Rv. 269331). Sta di fatto che il ricorrente non ha concretamente prospettato che le audizioni avrebbero avuto una rilevante influenza sulla decisione. Quanto al teste (OMISSIS), il quale avrebbe dovuto riferire sul comportamento della coppia nell'ambiente di lavoro, la Corte ha argomentato congruamente sulla ritenuta irrilevanza, dal momento che, anche a detta della parte offesa (OMISSIS), i coniugi mantenevano all'esterno un atteggiamento del tutto normale. Anche con riferimento alla testimonianza della baby sitter che aveva lavorato per alcuni anni presso la famiglia, la Corte ne ha ritenuto l'irrilevanza, trattandosi di persona comunque estranea allo stretto contesto familiare e che aveva prestato la propria opera fino al 2002, laddove (OMISSIS) era solito osservare un autocontrollo maggiore in presenza dei figli.

Considerazioni analoghe di insindacabilità delle motivate scelte adottate sul punto dai giudici di merito valgono per la questione della riduzione della lista testimoniale, dal momento che la Difesa rappresenta invero genericamente che i testimoni non ammessi avrebbero condotto il giudicante ad una "diversa qualificazione giuridica della vicenda" facendo venir meno la cornice unitaria del reato di maltrattamenti.

3. Vanno congiuntamente trattati i motivi sub 2.4, diretti a contestare il giudizio di sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato di maltrattamenti in ragione degli esiti di prova raccolti.

Il reato di maltrattamenti è un reato abituale, essendo costituito da una pluralità di fatti commessi reiteratamente dall'agente con l'intenzione di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali, per una serialità minima in cui ogni condotta successiva si riallaccia alla precedente dando vita ad un illecito strutturalmente unitario (Sez. 6, n. 56961 del 19/10/2017, F., Rv. 272200).

Sono infondate le censure con le quali il ricorrente denuncia vizio di motivazione sul giudizio di attendibilita' delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e sulla conseguente possibilita' di configurare, sulla scorta del racconto della (OMISSIS), il reato di maltrattamenti. Esse, infatti, appaiono sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni gia' esposte dinanzi ai giudici di merito, ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero intese a sollecitare una rivisitazione delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearita' e della logica consequenzialita' che caratterizza la scansione delle sequenze motivazionali della sentenza nella ricostruzione del compendio storico-fattuale posto alla base dei temi d'accusa.

In particolare, il contributo narrativo offerto dalla persona offesa e' stato attentamente e criticamente esaminato dalla Corte territoriale, che si e' confrontata con la portata delle dichiarazioni esplicative della trentennale convivenza coniugale, caratterizzata dal comportamento violento e prevaricatore dell'imputato, determinato a imporre alla moglie le proprie scelte di vita (anche e soprattutto in campo economico). L'ultimo episodio del 26/03/2016, contestato come minaccia, si inseriva in un contesto di gesti ingiuriosi e manifestazioni di disprezzo nei confronti della moglie, che era stata posta dal marito nella condizione di abbandonare il lavoro presso lo studio familiare, mettendo in dubbio le sue capacita' personali e professionali, pretendendo di risolvere in modo difforme i rapporti della stessa con la famiglia di origine, instaurando forme di controllo che comportavano una significativa limitazione della liberta' personale. Costanti erano le recriminazioni nei confronti della famiglia di origine della moglie, titolare di un avviato studio dentistico, nel quale entrambi avevano lavorato. Nel 2004 vi era stata una separazione provvisoria con proposizione di querela da parte della donna, seguita dalla remissione e da una riconciliazione, cui pero' non aveva fatto seguito un effettivo miglioramento della situazione. La figlia (OMISSIS) ha riferito che prima della separazione il padre era solito usare violenza fisica nei confronti della madre. Successivamente egli aveva adottato altre forme di angherie, quali ingiurie, sputi, riferimenti a fatti di cronaca riguardanti efferati omicidi o gravissime lesioni procurate con l'acido, lanciava e rompeva oggetti in casa, tirava calci alla madre, li minacciava di prendere "una rumena" in casa e di avere un figlio da lei.

Puo', quindi, concludersi nel senso che la Corte ha compiutamente argomentato il giudizio di attendibilita' del complessivo resoconto compiuto da (OMISSIS), sottolineando la mancanza di fratture logiche nella concatenazione della ricostruzione compiuta e valorizzandone i riscontri esterni.

Ineccepibile si appalesa pure l'inquadramento giuridico della fattispecie avendo i giudici di merito accertato la sistematica volonta' dell'imputato di imporre alla moglie un regime di vita mortificante e violento.

La Corte territoriale, nel fare buon governo degli esiti di prova, ha evidenziato le continue angherie psicologiche, lesive della dignita' di donna, madre e professionista, sofferte dalla moglie e gli atteggiamenti violenti del coniuge. Sono stati indicati dai giudici di appello, oltre ai fatti gia' ricordati, i vari episodi in cui (OMISSIS) aveva preteso di accompagnarla ovunque dicendole che non era capace, aveva cercato di costringerla a rendere falsa testimonianza contro due condomini, l'occasione in cui l'aveva presa a calci davanti all'imbianchino per un banale dissidio, i continui confronti con i parenti di lei.

Appare infine contrastata dai rilievi fattuali dei giudici di merito la doglianza del ricorrente circa l'episodicita' degli eventi negativi, che priverebbe la fattispecie del requisito di abitualita' della condotta, a fronte della puntuale ricostruzione probatoria del contesto familiare caratterizzato invece da plurimi e ripetuti atti d'ingiurie, minacce e angherie varie, tali da sottoporre la persona offesa a

un regime di vita vessatorio. La Corte ha rilevato come le dichiarazioni della teste fossero ampiamente riscontrate da quelle rese dai tre figli e, quanto alla natura dei rapporti esistenti tra i due coniugi e al carattere violento di (OMISSIS), da (OMISSIS) (vicino di casa) e da (OMISSIS) (madre della (OMISSIS)).

Ogni ulteriore argomento difensivo e' portatore di una lettura alternativa che, sostenuta da una reciproca conflittualita' di coppia e dalla volonta' di minimizzare l'accaduto, viene correttamente indicata in sentenza come illogica e comunque subvalente nel raffronto con gli argomenti contrari.

4. Con riguardo ai motivi attinenti al reato di minaccia (sub 2.1), appare priva di pregio la doglianza del ricorrente relativa alla mancata rinnovazione istruttoria in appello, in violazione del disposto dell'articolo 603 c.p.p., comma 3-bis, poiche' il gravame del P.G. investiva esclusivamente la quaestio iuris della configurabilita' giuridica della fattispecie criminosa nel caso concreto, restando incontrovertiti il contenuto e la portata delle prove dichiarative assunte in prime cure sul punto.

E' peraltro condivisibile, in quanto logicamente argomentato, l'assunto della Corte secondo cui non e' necessario che le espressioni intimidatorie (intendendosi le "espressioni" in senso lato, non soltanto verbale ma anche gestuale) siano pronunciate in presenza della persona offesa, potendo quest'ultima venirne a conoscenza anche attraverso altri, in un contesto dal quale possa desumersi la volonta' dell'agente di produrre l'effetto intimidatorio (Sez. 6, n. 8898 del 03/12/2010, Licursi, Rv. 249634). Nel caso di specie, pur non avendo immediatamente la figlia (OMISSIS) percepito il gesto del padre, che aveva mosso un coltello nei suoi confronti roteando gli occhi, ne aveva pero' avuto contezza nei momenti immediatamente successivi allorché aveva constatato la reazione di timore diffuso fra i familiari e l'iniziativa della sorella di chiamare le forze dell'ordine.

Infondata e' anche la censura nella parte in cui denuncia che la minaccia e' stata ritenuta una fattispecie autonoma, in continuazione con quella di cui all'articolo 572 c.p., anziche' come l'ultimo degli episodi di maltrattamenti, atteso che la figlia (OMISSIS), nei confronti della quale l'imputato ha commesso il fatto di minaccia, riveste la figura di danneggiata da questo reato, ma non quella di persona offesa del distinto reato di maltrattamenti commesso in danno della moglie.

5. Manifestamente infondati sono i motivi di ricorso sub 2.2 in punto di dosimetria della pena per il reato di maltrattamenti.

Nella specie, la Corte di merito ha spiegato adeguatamente, essendovi impugnazione del P.G. sul trattamento sanzionatorio, che le valutazioni effettuate dal Tribunale quanto alla disapplicazione della recidiva erano corrette (trattandosi di un precedente assai risalente nel tempo) e che le caratteristiche della condotta prolungata e costante non consentivano il riconoscimento delle attenuanti generiche. Circa la quantificazione della pena, la Corte ha ritenuto di determinarla in senso lievemente peggiorativo rispetto alla pena comminata in primo grado, tenendo conto del protrarsi del comportamento dell'imputato per numerosi anni e comunque considerando - in senso favorevole - che buona parte della condotta era stata consumata prima dell'entrata in vigore della L. n. 172 del 2012, che ha elevato i limiti edittali.

Il ricorrente pretende che si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalita' mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il relativo potere discrezionale concesso dall'ordinamento: operazione, questa, intrisa di merito e preclusa in sede di sindacato di legittimita' del provvedimento impugnato.

6. Infondate si palesano le doglianze delle parti civili relativamente al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa dalla Corte nella misura di Euro 15.000 per la moglie e di Euro 5.000 per

ciascuno dei figli. Il legislatore ha strutturato un sistema aperto dell'azione civile nel processo penale, consentendo all'autorità giudiziaria una valutazione discrezionale, che si adegui alle istanze alle quali si lega nel tempo la funzione del risarcimento del danno ed in rapporto alle diverse tipologie di reato. La monetizzazione dei pregiudizi morali non può che essere equitativa, trattandosi di danni per definizione impossibili da quantificare nel loro esatto ammontare. Ne consegue che, perché sia soddisfatto l'obbligo di motivazione, non è necessario che il giudice indichi analiticamente in base a quali calcoli ha determinato il quantum risarcitorio, bensì è sufficiente che siano indicati i fatti materiali tenuti in considerazione per giungere a tale decisione (Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli, Rv. 263450). Per tali danni la dazione di una somma di denaro non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico. Con la conseguenza che non si può far carico al giudice di non avere indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, dal momento che una quantificazione precisa è possibile solo quando esistono dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può essere mai provato nel suo preciso ammontare, fermo restando il dovere del giudice - nel caso di specie osservato col riferimento alla durata e modalità della condotta e alla diversa incidenza che essa ha avuto sulla moglie e sui figli - di dar conto delle circostanze di fatto considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che ha condotto a quel determinato risultato (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 274229).

7. Non si sottrae alla conclusione di infondatezza il motivo di ricorso relativo alla congruità delle spese processuali liquidate in favore delle parti civili.

Non è ricorribile per cassazione il capo della sentenza di condanna relativo alla rifusione delle spese in favore della parte civile, se non vengono indicate, anche in modo sommario, le ragioni di illegittimità della liquidazione e la violazione dei limiti tariffari relativi alle attività difensive (Sez. 6, n. 42543 del 15/09/2016, C., Rv. 268443; Sez. 5, n. 49007 del 14/06/2017, Perelli, Rv. 271443).

Nel caso di specie, i giudici di appello hanno liquidato, a favore delle parti civili costituite, un importo complessivo che si colloca al di sopra di quello minimo spettante per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del grado di appello previsto dalla Tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, non essendo peraltro un obbligo, bensì una facoltà prevista dall'articolo 12, comma 2 del medesimo decreto, quello di aumentare fino alla misura del 20% l'importo per ciascuna delle ulteriori parti costituite. I ricorrenti si limitano, per contro, a fare un insufficiente riferimento, nel ricorso, a tali voci, diversamente quantificandole.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di (OMISSIS) nonché quelli delle parti civili e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.